



AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "A.T.O. BRENTA"

Deliberazione dell'Assemblea

Immediatamente eseguibile

SEDUTA del 14/03/2006

N. di Reg. 7

Prot. n. 287 del 23/03/2006

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA COSTITUZIONE DI ETRA SPA E DEL SUBENTRO NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E ALL'INDIVIDUAZIONE DEL GESTORE.

L'anno **duemilasei**, il giorno **14** del mese di **Marzo** alle ore **17.00** presso la Sala riunioni di "Villa Rina" Borgo Treviso – Cittadella (PD), si è riunita, in **seconda** convocazione l'Assemblea d'Ambito per deliberare come da invito formulato dal Presidente dell'Autorità d'Ambito Brenta in data 28/02/2006, prot. n. 201.

Sono presenti i sottoelencati componenti dell'Assemblea d'Ambito:

ENTE	ABITANTI	P - A	ENTE	ABITANTI	P - A	ENTE	ABITANTI	P - A
ASIAGO	6.509	P	GRANTORTO	3.778	P	S. GIORGIO DELLE PERTICHE	7.846	P
BASSANO DEL GRAPPA	40.736	P	LIMENA	6.858	P	S. GIORGIO IN BOSCO	5.834	P
BATTAGLIA TERME	4.152	A	LOREGGIA	5.754	P	S. GIUSTINA IN COLLE	6.397	P
BORGORICCO	6.939	P	LUSIANA	2.902	P	S. PIETRO IN GU'	4.367	P
CADONEGHE	14.755	P	MAROSTICA	12.848	A	SACCOLONGO	4.477	P
CAMPO S. MARTINO	5.371	P	MASON VICENTINO	3.130	P	SAN MARTINO DI LUPARI	11.420	P
CAMPODARSEGO	11.474	P	MASSANZAGO	4.703	P	SAN NAZARIO	1.787	A
CAMPODORO	2.170	A	MESTRINO	8.442	P	SCHIAVON	2.327	P
CAMPOLONGO SUL BRENTA	837	P	MOLVENA	2.426	P	SELVAZZANO DENTRO	19.753	A
CAMPOSAMPIERO	10.680	P	MONTEGROTTO	10.405	A	SOLAGNA	1.759	P
CARMIGNANO DI BRENTA	7.027	P	NOVE	4.865	P	TEOLO	8.277	P
CARTIGLIANO	3.537	A	NOVENTA PADOVANA	8.083	P	TEZZE SULBRENTA	10.405	P
CASSOLA	12.439	A	PIANEZZE	1.852	A	TOMBOLO	6.944	P
CERVARESE S.CROCE	4.725	P	PIAZZOLA SUL BRENTA	10.682	P	TORREGLIA	5.880	P
CISMON DEL GRAPPA	1.058	A	PIOMBINO DESE	8.604	P	TREBASELEGHE	10.998	P
CITTADELLA	18.743	P	POVE DEL GRAPPA	2.846	P	VALSTAGNA	1.959	A
CONCO	2.221	P	POZZOLEONE	2.597	P	VEGGIANO	2.922	A
CURTAROLO	6.294	P	RESANA	7.491	P	VIGODARZERE	11.702	P
ENEGO	2.017	P	ROANA	3.774	P	VIGONZA	19.458	P
FONTANIVA	7.460	A	ROMANO D'EZELINO	13.912	P	VILLA DEL CONTE	5.030	P
FOZA	733	A	ROSA'	12.516	P	VILLAFRANCA PADOVANA	7.952	A
GALLIERA VENETA	6.614	P	ROSSANO VENETO	6.567	P	VILLANOVA DI CAMPOSAMP.	4.849	P
GALLIO	2.336	A	ROTZO	570	P	PROVINCIA DI PADOVA		P
GALZIGNANO TERME	4.225	P	ROVOLON	4.171	P	PROVINCIA DI VICENZA		P
GAZZO PADOVANO	3.457	P	RUBANO	13.671	P	PROVINCIA DI TREVISO		A
			PRESENTI		SU TOTALE		QUORUM	
ENTI			58		75		39	
ABITANTI			418.936		512.299		279.291	

Assume la Presidenza **RINA BELLOTTO**, che accertata la validità dell'Assemblea, dà avvio ai lavori dell'Assemblea d'Ambito.

Assume la funzione di segretario dell'Assemblea il **dott. Livio Baracco**, Direttore dell'Ambito Territoriale Ottimale "Brenta".

Funge da verbalizzante **Rag. Patrizia Tonello**.

Scutori: Comune di Solagna Sindaco **Bellò Gianandrea**; Comune di Tezze sul Brenta Sindaco **Lago Luciano**; Comune di Camposampiero Sindaco **Volpato Marcello**.

Per il Collegio dei Revisori è presente il Presidente **Giovanni Carraro**.

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' D'AMBITO

F.to RINA BELLOTTO

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione:

Facciate nr. 13

Allegati nr:

F.to IL PRESIDENTE
RINA BELLOTTO

F.to IL DIRETTORE
BARACCO Livio

Publicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'A.A.T.O. per giorni 15 consecutivi dal 24/03/2006 al 08/04/2006 N. 257 di reg. Albo.

L'ASSEMBLEA DELL'A.T.O. BRENTA

Signori Amministratori,

VISTA:

- la Legge 5 gennaio 1994 n. 36, "*Disposizioni in materia di risorse idriche*", che ha disposto la riorganizzazione dei servizi idrici sulla base di ambiti territoriali ottimali (art. 8), imponendo altresì ai Comuni e Province di organizzare il servizio idrico integrato, come definito dall'art. 4, comma 1, lett. f) della medesima legge n. 36/94, in modo da garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità (art. 9);
- la Legge Regionale 27 marzo 1998 n. 5, "*Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli Ambiti territoriali ottimali, in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36*", ed in particolare l'art. 7, in base al quale gli enti locali partecipanti all'A.T.O. organizzano il servizio idrico integrato al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità;

RICORDATO che l'Autorità dell'A.T.O. Brenta, al termine del processo di ricognizione delle gestioni esistenti, con delibera dell'Assemblea n.18 del 24.7.2002 ha individuato, ai sensi dell'art. 8 della L.R.V. n. 5/98, le gestioni esistenti che sono state oggetto di salvaguardia in quanto rispondenti a parametri indicatori di efficienza, efficacia ed economicità e che erano in possesso dei requisiti minimi previsti dall'art. 9 della L.R.V. n. 5/1998, come di seguito specificate:

ALTOPIANO SERVIZI S.R.L. per i Comuni di: Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo;

BRENTA SERVIZI S.P.A per i Comuni di: Bassano del Grappa, Campolongo sul Brenta, Cartigliano, Cassola, Cison del Grappa, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Nove, Pianezze, Pove del Grappa, Romano D'Ezzelino, Rosa', Rossano Veneto, San Nazario, Schiavon, Solagna, Tezze sul Brenta, Valstagna;

SE.T.A. S.P.A. per i Comuni di: Battaglia Terme, Borgoricco, Cadoneghe, Campo san Martino, Campodarsego, Campodoro, Camposampiero, Carmignano di Brenta, Cervarese Santa Croce, Cittadella, Curtarolo, Fontaniva, Galliera Veneta, Galzignano Terme, Gazzo, Grantorto, Limena, Loreggia, Massazango, Mestrino, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Piazzola Sul Brenta, Piombino Dese, Rovolon, Rubano, Saccolongo, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gù,

Santa Giustina in Colle, Selvazzano Dentro, Teolo, Tombolo, Torreglia, Trebaseleghe, Veggiano, Vigodarzere, Vigonza, Villa del Conte, Villafranca Padovana, Villanova di Camposampiero, Pozzoleone, Resana.

In particolare:

- Altopiano Servizi S.r.l. deriva dalla trasformazione, avvenuta in data 2.2.2002, del Consorzio Acqua e Servizi dell'Altopiano dei Sette Comuni. Tale Consorzio derivava a sua volta dalla fusione del Consorzio per l'Acquedotto dell'Altopiano dei Sette Comuni con il Consorzio Acquedotto Val Renzola e Val Civetta che operavano su tutto il territorio dell'Altopiano;
- Brenta Servizi Spa, costituita in data 18.5.2001, deriva dalla trasformazione del Consorzio per la gestione delle risorse idriche e delle funzioni di autorità di bacino R.S.U. Bacino VI 5, i cui soci erano ventuno Comuni della zona del bassanese. Tale Consorzio a sua volta derivava dalla fusione di sei Consorzi che operavano nei settori dell'acquedotto e/o fognatura e depurazione;
- Se.T.A. Spa, costituita in data 21.6.1999, gestisce il servizio idrico integrato in continuità funzionale con il servizio già espletato dal Consorzio Tergola di Vigonza, dal Consorzio Alta Servizi di Cittadella e dal Consorzio Interprovinciale Euganeo Berico di Rubano, dai quali deriva.

VISTA la convenzione stipulata dall'Autorità dell'A.T.O. Brenta e dai predetti Gestori salvaguardati in data 20/12/2002 a Bassano del Grappa presso lo Studio del Notaio Dr. Antonello Antonucci, Rep. 123055 e registrata a Bassano del Grappa in data 31/12/2005 nr. reg. 3322;

CONSIDERATO che la Legge n. 36/94 prevede che la riorganizzazione dei servizi idrici sia effettuata mirando al superamento della frammentazione delle gestioni e al conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, e che la L.R.V. n. 5/1998, in specie all'art. 7, comma 2, dispone che l'Autorità d'Ambito provveda di norma all'organizzazione ed alla gestione del servizio idrico integrato con un unico gestore; scelta ora ribadita anche dallo schema di decreto legislativo attuativo della cd. legge di delega ambientale 15/12/2004 n. 308, appena approvato dal Governo, che sancisce il principio di unicità della gestione per ciascun ambito (cfr. art. 150);

RICORDATO che, in conformità alle previsioni legislative ora ricordate, con Deliberazione dell'Assemblea n. 10 del 2.10.2003 l'Autorità d'Ambito Brenta ha invitato *“i soggetti gestori salvaguardati, in linea con le tendenze evolutive in atto nel sistema delle imprese di pubblica utilità, ad armonizzare le strategie ricercando le convergenze e le sinergie più opportune in vista dell'attribuzione del servizio idrico integrato di ATO Brenta ad un unico soggetto gestore per tutto l'Ambito”*;

CONSIDERATO che con note del 28.12.2005 e del 26.01.2006 è stata comunicata all'Autorità d'Ambito la costituzione della società ETRA S.P.A. a seguito di scissione parziale dei compendi gestionali delle società Altopiano Servizi Srl, Brenta Servizi Spa e Se.T.A. Spa a favore della nuova società, ed è stato altresì richiesto da quest'ultima, operativa dal 01.01.2006, di formalizzare la propria posizione nei confronti dell'Autorità d'Ambito, con l'intestazione ad essa della convenzione sopracitata;

CONSIDERATO che tale percorso societario è stato oggetto di specifiche deliberazioni di approvazione da parte di tutti i Comuni consorziati nell'Autorità dell'Ambito e altresì soci delle tre citate società:

In specie,

per il Comune di ASIAGO è intervenuta la deliberazione C.C. nr.28 del 30/05/2005;

per il Comune di BASSANO DEL GRAPPA è intervenuta la deliberazione C.C. nr.37 del 16/06/2005;

per il Comune di BATTAGLIA TERME è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 33 di reg. del 29/06/2005;

per il Comune di BORGORICCO è intervenuta la deliberazione C.C. nr.37 del 30/05/2005;

per il Comune di CADONEGHE è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 24 del 13/05/2005;

per il Comune di CAMPO SAN MARTINO è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 19 del 26/05/2005;

per il Comune di CAMPODARSEGO è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 35 del 14/06/2005;

per il Comune di CAMPODORO è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 17 del 19/05/2005;

per il Comune di CAMPOLONGO SUL BRENTA è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 16 del 20/06/2005;

per il Comune di CAMPOSAMPIERO è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 13 del 12/05/2005;

per il Comune di CARMIGNANO DI BRENTA è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 20 del 24/05/2005;

per il Comune di CARTIGLIANO è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 22 del 21/06/2005;

per il Comune di CASSOLA è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 47 del 26/06/2006;

per il Comune di CERVARESE SANTA CROCE è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 8 del 23/05/2005;

per il Comune di CISMON DEL GRAPPA è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 16 del 30/06/2005;

per il Comune di CITTADELLA è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 35 del 16/05/2005;

per il Comune di CONCO è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 30 del 31/05/2005;

per il Comune di CURTAROLO è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 20 del 24/05/2005;

per il Comune di ENEGO è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 18 del 23/06/2005;

per il Comune di FONTANIVA è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 14 del 24/06/2005;

per il Comune di FOZA è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 20 del 20/06/2005;

per il Comune di GALLIERA VENETA è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 19 del 28/04/2005;

per il Comune di GALLIO è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 22 del 06/06/2005;

per il Comune di GALZIGNANO TERME è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 29 del 21/06/2005;

per il Comune di GAZZO è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 17 del 19/05/2005;

per il Comune di GRANTORTO è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 11 del 22/04/2005;

per il Comune di LIMENA è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 26 del 12/05/2005;

per il Comune di LOREGGIA è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 28 del 03/06/2005;

per il Comune di LUSIANA è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 12 del 18/05/2005;

per il Comune di MAROSTICA è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 41 del 30/05/2005;

per il Comune di MASON VICENTINO è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 31 del 21/06/2005;

per il Comune di MASSANZAGO è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 21 del 31/05/2005;

per il Comune di MESTRINO è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 21 del 11/05/2005;

per il Comune di MOLVENA è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 23 del 16/06/2005;

per il Comune di MONTEGROTTO TERME è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 33 del 22/06/2005;

per il Comune di NOVE è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 31 del 21/06/2005;

per il Comune di NOVENTA PADOVANA è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 22 del 13/05/2005;

per il Comune di PIANEZZE è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 26 del 16/06/2005;

per il Comune di PIAZZOLA SUL BRENDA è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 27 del 18/05/2005;

per il Comune di PIOMBINO DESE è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 20 del 08/06/2005;

per il Comune di POVE DEL GRAPPA è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 41 del 21/06/2005;

per il Comune di POZZELEONE è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 21 del 31/05/2005;

per il Comune di POZZOLEONE è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 21 del 31.05.2005;

per il Comune di RESANA è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 26 del 30/05/2005;

per il Comune di ROANA è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 26 del 06/06/2005;

per il Comune di ROMANO D'EZZELINO è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 54 del 03/08/2005;

per il Comune di ROSÀ è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 26 del 21/06/2005;

per il Comune di ROSSANO VENETO è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 45 del 30/06/2005;

per il Comune di ROTZO è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 03 del 20/05/2005;

per il Comune di ROVOLON è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 10 del 02/05/2005;

per il Comune di RUBANO è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 30 del 07/06/2005;

per il Comune di SACCOLONGO è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 29 del 20/05/2005;

per il Comune di SAN GIORGIO DELLE PERTICHE è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 11 del 11/05/2005;

per il Comune di SAN GIORGIO IN BOSCO è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 9 del 28/04/2005;

per il Comune di SAN MARTINO DI LUPARI è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 17 del 31/05/2005;

per il Comune di SAN NAZARIO è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 25 del 13/06/2005;

per il Comune di SAN PIETRO IN GU è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 15 del 24/05/2005;

per il Comune di SANTA GIUSTINA IN COLLE è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 27 del 23/05/2005;

per il Comune di SCHIAVON è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 28 del 08/06/2005;

per il Comune di SELVAZZANO DENTRO è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 29 del 20/06/2005;

per il Comune di SOLAGNA è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 17 del 21/06/2005;

per il Comune di TEOLO è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 39 del 08.06.2005;

per il Comune di TEZZE SUL BRENTA è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 39 del 24/05/2005;

per il Comune di TOMBOLO è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 14 del 23/05/2005;

per il Comune di TORREGLIA è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 17 del 05/05/2005;

per il Comune di TREBASELEGHE è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 20 del 04/05/2005;

per il Comune di VALSTAGNA è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 25 del 14/06/2005;

per il Comune di VEGGIANO è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 25 del 19/05/2005;

per il Comune di VIGODARZERE è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 24 del 28/04/2005;

per il Comune di VIGONZA è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 54 del 14/06/2005;

per il Comune di VILLA DEL CONTE è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 19 del 27/05/2005;

per il Comune di VILLAFRANCA PADOVANA è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 21 del 30/06/2005;

per il Comune di VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO è intervenuta la deliberazione C.C. nr. 31 del 30/05/2005;

CONSIDERATO, inoltre, che alla medesima Società partecipano in qualità di soci anche altri soggetti pubblici non facenti parte del Consorzio dell’Autorità d’Ambito ATOBrenta, in specie il Comune di MONTEGALDA; il Comune di MUSSOLENTE; il Comune di SAONARA; la Comunità Montana “SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI;”

CONSIDERATO che con le delibere sopra ricordate gli Enti Locali hanno ritenuto di dare attuazione alla citata deliberazione dell’Assemblea n. 10/2003 dell’Autorità d’Ambito, richiamata nelle premesse di tutte le predette delibere, reputando che l’approvato progetto di aggregazione e riorganizzazione delle tre società risponda a criteri di efficacia ed efficienza;

CONSIDERATO, in particolare, che per effetto di tale percorso di aggregazione e di riorganizzazione societario:

- ETRA S.P.A. è costituita come società interamente e direttamente partecipata da tutti i soci delle tre società titolari delle gestioni salvaguardate, e, dunque, da tutti i Comuni ricompresi nell’Ambito Territoriale Ottimale;
- alla stessa ETRA S.P.A., con le delibere sopra citate, è stato espressamente ritenuto di confermare l’affidamento dei servizi, degli impianti e delle reti già affidati da tutti i Comuni soci alle società titolari delle gestioni salvaguardate;
- le tre società titolari delle gestioni salvaguardate (che continuano ad essere totalmente e direttamente partecipate da tutti i soci pubblici originari) assumeranno il ruolo di società patrimoniali;

RITENUTO che ETRA S.P.A. sia pienamente titolata a subentrare in tutti i rapporti intercorrenti tra l’A.A.T.O. e i precedenti gestori in quanto costituita mediante scissione – fusione dei compendi gestionali dei tre gestori salvaguardati, i quali si sono sempre dimostrati affidabili nell’erogazione del servizio, sussistendo pertanto in capo a ETRA S.P.A. i medesimi requisiti di capacità tecnica ed economica richiesti per la gestione del servizio idrico integrato;

CONSIDERATO che risulta fin d’ora sussistente, dato il descritto percorso societario, la disponibilità in capo a ETRA S.P.A. delle reti e dei beni necessari all’erogazione del servizio, nella loro differenziata situazione di titolarità giuridica, ferma restando la necessità che si provveda quanto prima alla definizione convenzionale dei rapporti tra ETRA S.P.A. e le società patrimoniali quanto al titolo per l’uso delle reti e dei beni, anche tenendo conto delle innovazioni normative previste a riguardo dallo schema di decreto legislativo recante norme in materia ambientale;

RITENUTO di dare quindi atto del subentro di ETRA S.P.A. nella gestione del servizio idrico;

RITENUTO che con la costituzione di ETRA S.P.A. ed il suo subentro nei rapporti in corso con i gestori salvaguardati si sia concluso il percorso di aggregazione e riorganizzazione societario sopra descritto, che la stessa Autorità d'Ambito aveva prefigurato e richiesto in conformità alle disposizioni di legge sopra ricordate;

RITENUTO che, conseguentemente, si debba ora verificare la forma di gestione del servizio più adeguata alla situazione dell'Ambito tra quelle consentite dal legislatore e procedere all'individuazione del gestore a regime (anche in considerazione della prossimità della scadenza delle gestioni salvaguardate);

CONSIDERATO che l'art. 113, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000 (e ss.mm.ii.) prevede che l'erogazione del servizio avvenga secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione Europea, con conferimento della titolarità del servizio:

- a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza;
- c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

CONSIDERATO che l'affidamento a società a capitale interamente pubblico (c.d. "in house") è previsto quale forma di gestione del servizio idrico integrato anche dall'art. 150 del ricordato schema di decreto legislativo recante norme in materia ambientale (a norma del quale *"la gestione può essere altresì affidata a società partecipate esclusivamente e direttamente da Comuni o altre enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale, qualora ricorrano obiettive ragioni tecniche o economiche, secondo la previsione del comma 5, lettera c, dell'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267"*);

RITENUTO che nella situazione attuale la modalità di affidamento del servizio più adeguata alla fattispecie dell'Ambito è quella dell'affidamento "in house" ad ETRA S.P.A. (società di nuova

costituzione partecipata da tutti i Comuni appartenenti all'A.T.O.) per le ragioni di carattere tecnico, economico e di interesse pubblico che di seguito si espongono;

CONSIDERATO che è ora venuto in essere, con la costituzione di ETRA S.P.A., un gestore unico dell'intero Ambito, come voluto dal legislatore statale e da quello regionale e come specificatamente richiesto dall'Autorità d'Ambito, e che tale gestore già ora eroga il servizio a tutto l'ambito territoriale ottimale;

CONSIDERATO che tale gestore è stato oggetto di una scelta esplicitamente compiuta, in prossimità della scadenza delle convenzioni di salvaguardia, da tutti i Comuni ricompresi nell'A.T.O.;

CONSIDERATO che detto gestore unico è un nuovo soggetto giuridico derivante, come sopra ricordato, dai soggetti che sempre hanno gestito il servizio nell'ambito territoriale ottimale e che hanno pertanto una perfetta conoscenza dei luoghi, delle collettività locali, delle reti e degli impianti, e dunque delle esigenze complessive del servizio;

CONSIDERATO altresì che i soggetti che fino ad oggi hanno gestito il servizio hanno sempre dato ampia dimostrazione di efficacia, efficienza ed economicità nella gestione, e che dunque certamente sussiste in capo a ETRA S.P.A. la capacità tecnica ed economica necessaria per l'affidamento del servizio;

CONSIDERATO che il nuovo gestore è soggetto giuridico su cui gli enti comunali soci esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, così come disposto dall'art. 113, co. 5, lett. c), D. Lgs. 267/2000 cit. e come precisato dalla giurisprudenza (cfr. ad es. Consiglio di Stato, Sez. V, 22.12.2005, n. 7345), permettendo così alle amministrazioni locali di mantenere il controllo diretto e pieno di una risorsa di così fondamentale importanza quale quella idrica;

CONSIDERATO inoltre che ETRA S.P.A. è una "multiutility" che già sta operando per i Comuni soci con riferimento ad altri servizi pubblici locali – realizzando la massima parte della propria attività con tali enti - e che da tale circostanza deriva la possibilità di sinergie tecnico-economiche;

CONSIDERATA altresì la disposizione di cui all'art. 113, co. 15 bis, del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche (in base alla quale sono escluse dalla cessazione alla data del 31 dicembre

2006 le concessioni *“affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano”*), che pure giustifica la conferma in capo ad ETRA S.P.A. della gestione del servizio già affidata alle società di capitali derivate dalla trasformazione dei consorzi degli enti locali;

CONSIDERATO che in data 22.12.2003 è stato approvato dall’Autorità dell’A.T.O. il Piano d’Ambito con validità trentennale, e che in data 27.4.2004 è stato approvato il 1° Piano Triennale Attuativo del Piano d’Ambito; detto Piano, *“su precisa indicazione del Consiglio di Amministrazione, il quale ha fatto proprio un orientamento emerso nel corso dell’Assemblea del 2.2.2004, è stato redatto partendo dall’ipotesi di un unico gestore del servizio idrico integrato. Conseguentemente la condizione preliminare per poter applicare le previsioni del Piano triennale è che si costituisca un gestore unico, nelle forme che la legge prevede”* (cfr. delibera d’Assemblea 27/4/2004 n. 7);

RITENUTO che in relazione alla validità trentennale del Piano d’Ambito il servizio debba essere affidato con riferimento al medesimo periodo di tempo;

RITENUTO che l’affidamento del servizio dovrà essere seguito, prima della scadenza della convenzione di salvaguardia in corso, dalla stipulazione con il nuovo soggetto gestore di una convenzione di gestione del servizio a regime;

RITENUTO che tale convenzione dovrà essere predisposta ed approvata dall’Autorità d’Ambito recependo i necessari aggiornamenti delle originarie previsioni del Piano d’Ambito e del Piano economico-finanziario nonché degli sviluppi tariffari, aggiornamenti che ad oggi sono in corso di ultimazione, precisandosi fin d’ora che l’affidamento disposto con la presente deliberazione è risolutivamente condizionato alla mancata sottoscrizione da parte di ETRA S.P.A., entro il termine sopra indicato, della nuova Convenzione di gestione;

RITENUTO, in particolare, che la nuova convenzione debba articolarsi almeno nei seguenti punti:

- Condizioni generali;
- Definizioni e principi generali, durata della convenzione;
- Attività di progettazione e realizzazione degli investimenti in relazione al Programma degli interventi e Piano d’Ambito;

- Gestione operativa, obblighi del gestore in relazione al Piano operativo, agli obblighi di comunicazione dei dati sul servizio, ai controlli dell'Autorità d'Ambito;
- Disciplina di rapporto Gestore-AATO, Gestore-utenti, Gestore-Enti Locali;
- Obiettivi quali-quantitativi del Servizio, Carta del Servizio Idrico Integrato;
- Aspetti tariffari;
- Spese di funzionamento dell'Autorità d'Ambito;
- Sanzioni in caso di inadempienze contrattuali;
- Penalità;
- Clausole finali;

RITENUTO, altresì, che la nuova Convenzione dovrà in particolare disciplinare quanto segue:

- Controllo quali-quantitativo dell'AATO sui costi posti a carico degli utenti;
- Adeguate garanzie sul livello di qualità del Servizio erogato al cittadino utente;
- Obbligo del Gestore a fornire all'AATO senza ritardo, tutte le informazioni attinenti al Servizio Idrico Integrato;
- Obbligo del Gestore a fornire all'AATO, senza ritardo, tutte le informazioni relative a ricavi riferiti ad attività extra Servizio Idrico Integrato realizzati utilizzando attrezzature ed impianti afferenti al Servizio Idrico Integrato;
- Obbligo del Gestore a garantire il Servizio secondo gli standard quali-quantitativi richiesti dall'AATO anche in presenza di controversie sulla materia;

RITENUTO di precisare che l'Autorità d'Ambito si riserva di indicare al Gestore le modalità organizzative ritenute necessarie a garantire il mantenimento del "controllo analogo" richiesto dal legislatore, le quali costituiranno specifico contenuto della convenzione di gestione del servizio a regime; e che, in particolare, tali modalità comprenderanno le necessarie modifiche allo Statuto di ETRA S.P.A., da apportarsi prima della stipulazione della convenzione, volte a garantire i requisiti imposti dalla legge per l'affidamento diretto del servizio.

RITENUTO inoltre di precisare che l'Autorità d'Ambito si riserva in ogni caso di valutare, prima della stipulazione della nuova convenzione, l'ammissibilità giuridica ed i limiti dell'utilizzabilità da parte del soggetto gestore di società operative territoriali, nonché di indicare i contenuti dei contratti di servizio da stipularsi tra il nuovo gestore e le eventuali società operative territoriali;

RITENUTO di precisare altresì che la stipulazione della convenzione potrà avvenire solo dopo la verifica dei titoli giustificativi relativi alla disponibilità delle reti in capo al nuovo gestore;

VISTO il parere del 13 marzo 2006 che sulle problematiche in questione è stato espresso congiuntamente dall'avv. prof. Vittorio Domenichelli, legale di fiducia di questa Autorità, nonché dall'avv. prof. Giuseppe Caia, legale incaricato da ETRA S.P.A.;

Tutto ciò premesso

VISTI gli esiti della discussione che si riportano nel verbale della riunione;

VISTO l'esito della votazione che si riporta:

	PRESENTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	QUORUM
ENTI	58	57	0	1	39
				NOVE	
ABITANTI	418.936	414.071	0	4.865	279.291

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto del subentro di ETRA S.P.A. ad Altopiano Servizi Srl, Brenta Servizi Spa e Seta Spa nei rapporti convenzionali in corso con l'Autorità d'Ambito Brenta, in conformità alla richiesta formulata da ETRA con nota del 26/01/2006;
3. di scegliere per la gestione del Servizio Idrico Integrato la forma dell'affidamento ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs n. 267/2000;
4. di affidare ad ETRA S.P.A. la gestione del Servizio Idrico Integrato per il periodo di trent'anni dall'approvazione del Piano d'Ambito nel rispetto delle prescrizioni e condizioni di cui alle premesse, confermando a tale società la gestione già in essere;
5. di riservare ad altro provvedimento l'approvazione della Convenzione per la gestione a regime del Servizio Idrico Integrato, che in ogni caso dovrà essere sottoscritta dopo il necessario adeguamento dello statuto di ETRA spa e la determinazione delle modalità di esercizio del controllo analogo come indicato nel parere legale di cui alle premesse e comunque entro il 19 dicembre 2006.

Parere di regolarità

Tecnica: FAVOREVOLE.

F.to IL DIRETTORE
Dott. Livio Baracco

Il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di assicurare l'operatività del Consorzio. L'Assemblea, approva l'immediata eseguibilità del provvedimento.